



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Comunicazione concernente il credito d'investimento forestale

Sostituisce la Comunicazione del novembre 2016

Marzo 2019

15 marzo 2019
comunicazione_ci_2019

1. Obiettivo

Si mira a promuovere in particolare le misure che hanno lo scopo di:

- migliorare le strutture aziendali e l'offerta degli imprenditori;
- favorire la vendita di legname;
- sviluppare e diffondere processi di lavoro razionali.

2. Basi giuridiche

Articolo 40 LFo Articolo 60 e segg. OFo Articolo 62 LFC

3. Tipo di mutuo

I crediti sono accordati ai Cantoni in modo globale.

4. Gestione dei mutui

Il Cantone amministra e gestisce i fondi della Confederazione concernenti il credito d'investimento forestale. I fondi non indispensabili al pagamento delle pendenze devono essere investiti in modo sicuro e fruttifero di interessi, secondo le condizioni del mercato.

Il Cantone può

- a) aprire un conto di risparmio presso una banca. I fondi versati dalla Confederazione devono essere trasferiti senza indugio dal suo conto corrente al conto bancario
- b) aprire un conto interno all'amministrazione cantonale. Il versamento degli interessi deve avvenire attraverso il Cantone.

I versamenti e i rimborsi del Cantone vengono effettuati da tale conto.

Tutte le entrate a titolo di interessi (da capitale, da mutui e di mora) generati da fondi del credito d'investimento forestale costituiscono dei debiti nei confronti della Confederazione. Le entrate a titolo di interessi devono essere inserite nel rendiconto. Saranno accreditate all'anno in rassegna nel rendiconto e dovranno essere rimborsate alla Confederazione al più tardi dopo 20 anni.

Le spese per la tenuta del conto possono essere addebitate agli interessi nella misura usuale secondo il mercato. Se tali spese sono superiori alle entrate a titolo di interessi, i costi supplementari sono a carico del Cantone. Il Cantone si fa inoltre carico dei costi supplementari derivanti dai cosiddetti tassi negativi.

Per il credito d'investimento forestale il Cantone opta per la soluzione più vantaggiosa. Per ridurre al minimo i costi, il Cantone ha ad esempio in ogni momento la possibilità di passare da un conto bancario a un conto interno all'amministrazione cantonale.

I rimborsi dei mutui devono essere utilizzati all'interno del Cantone per nuovi crediti d'investimento e devono essere considerati nella notifica del fabbisogno inviata alla Confederazione.

5. In generale

Il Cantone definisce l'organizzazione e le procedure che consentono di effettuare le garanzie, i versamenti e i rimborsi a livello di progetto e gli affari fra il Cantone e la Confederazione.

La Confederazione sostiene progetti innovativi. In caso di dubbio, la richiesta può essere sottoposta alla divisione Foreste per una presa di posizione, al fine di evitare una procedura di rimborso.

Tutti i moduli e i documenti devono essere elaborati dal Cantone.

6. Progetti sussidiabili

Le condizioni per la concessione di crediti d'investimento sono basate sugli articoli 60 e segg. OFo.

Hanno diritto a ricevere crediti d'investimento anche le imprese che, in qualità di mandatari, curano o utilizzano le foreste a titolo professionale (art. 62 cpv. 3 OFo).

In virtù degli articoli 40 LFo e 63 OFo sono previsti crediti d'investimento per i progetti elencati qui di seguito (tipi di credito):

6.1 Crediti di costruzione

6.1.1. Credito per progetti forestali al di fuori degli accordi programmatici

6.1.2. Credito per progetti forestali nell'ambito degli accordi programmatici tra Confederazione e il Cantone o progetti singoli.

6.2 Costi residui

Costi residui (formula: costi-contributi federali-contributi cantonali-terzi = costi residui) di lavori sussidiati nel quadro di accordi programmatici e progetti singoli:

6.2.1. programma **Opere di protezione**, obiettivi programmatici 1-3: protezione tecnica, documentazione di base sui pericoli naturali e progetti singoli;

6.2.2. programma **Bosco di protezione**, obiettivi programmatici 1-2: trattamento del bosco di protezione secondo le istruzioni NaiS e infrastrutture (p. es. allacciamento di base, centri di manutenzione, protezione antincendio);

6.2.3. programma **Gestione del bosco**, obiettivi programmatici 1, 3 e 4: unità di gestione ottimali, criteri di pianificazione forestale e cura dei boschi giovani al di fuori del bosco di protezione.

6.3. Acquisto di veicoli, macchine e attrezzature (solo per uso forestale / quota relativa a tale uso)

6.4. Costruzione / acquisto di impianti destinati all'esercizio forestale

7. Procedura

7.1. Domanda dei Cantoni

Il Cantone inoltra ogni anno entro il 15 novembre una domanda corredata da una breve descrizione delle misure previste e del modulo n. CI_1 «Fabbisogno creditizio».

7.2. Contenuto della decisione della divisione Foreste e modalità di versamento

La divisione Foreste inoltra al Cantone i dettagli relativi alle condizioni per la concessione del credito mediante una decisione scritta e comunica il contingente annuo in un apposito allegato.

Le domande di versamento sono effettuate mediante il modulo n. 4 «Domanda di pagamento a rate».

7.3. Documentazione ed esame delle domande

Il Cantone definisce la documentazione supplementare da inoltrare insieme alla domanda.

Le domande devono essere esaminate nel dettaglio secondo un sistema uniforme definito per iscritto dal Cantone.

7.4. Rimborsi

Se i rimborsi e gli interessi (interessi sul capitale o sul mutuo) superano il fabbisogno creditizio del Cantone, i mezzi finanziari in eccesso devono essere restituiti alla divisione.

I crediti sono limitati a 20 anni. Su domanda del Cantone, il credito può essere rinnovato parzialmente o complessivamente. Tale domanda deve essere inviata assieme alla notifica del fabbisogno entro il 15 novembre prima dell'inizio dell'anno di rimborso.

7.5. Rendiconto

Il rendiconto deve essere inoltrato alla divisione Foreste entro il 31 marzo.

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Divisione Foreste



Michael Reinhard
Capodivisione

Allegati:

- Allegato 1 della comunicazione concernente il credito d'investimento forestale (CI)
- Allegato 2 della comunicazione concernente il credito d'investimento forestale (CI)
- Moduli CI n. 1-4